

CONVENZIONE

TRA

COMUNE DI MILANO

E

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A.

E

REGIONE LOMBARDIA

E

AREXPO S.p.A.

PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA FERMATA FERROVIARIA MIND – MERLATA

il Comune di Milano (il "**Comune**"), con sede a Milano, in Piazza della Scala 2, nella persona di [...]

la Regione Lombardia (la "**Regione**"), con sede a Milano, in piazza Città di Lombardia 1, nella persona di [...]

Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. ("**RFI**"), società con socio unico soggetta all'attività di Direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. (codice fiscale ed iscrizione al Registro delle imprese n. 01585570581, Partita IVA 01008081000, REA 758300), con sede legale in Roma, Piazza della Croce Rossa, 1, in persona di [...]

Arexpo S.p.A. ("**Arexpo**"), con sede in Milano, Via C. Belgioioso 171, nella persona di [...]

preMESSo che

- a) il potenziamento del sistema di trasporto pubblico su ferro, da realizzarsi anche mediante l'utilizzo più capillare – su scala urbana e metropolitana – della cintura ferroviaria esistente costituisce un elemento cardine delle politiche di sviluppo e di mobilità sostenibile perseguite dal Comune di Milano;
- b) il settore Nord Ovest del Comune è interessato da nuove previsioni urbanistiche di rilevanza strategica per il futuro della città, volte a creare una nuova centralità di interesse comunale e sovracomunale, nello specifico:
 - l'Accordo di Programma Expo e Post Expo e, ora, il Programma Integrato di Intervento MIND – Milano Innovation District ("**PII Mind**") approvato con Delibera di Giunta Comunale di Milano n. 129 del 31 gennaio 2020 e con Delibera di Giunta Comunale di Rho n. 14, anch'essa del 31 gennaio 2020, che prevede *"la realizzazione di un insieme sistematico di opere pubbliche e private, nonché di urbanizzazioni di interesse sovracomunale (in parte già esistenti e in parte da realizzarsi) volte a riqualificare l'area che ha ospitato l'Esposizione attraverso la realizzazione di un ecosistema sostenibile in grado di far emergere una nuova comunità e di rappresentare un modello esemplare per le rigenerazioni urbane future che svolga anche la funzione di nuovo catalizzatore urbano, caratterizzato da un sostanziale mix funzionale e sociale in grado di connettersi non solo alla comunità del centro di Milano ma*

di costituire esso stesso, la ricucitura tra gli epicentri limitrofi, diventando così area strategica per l'intero Paese, nonché una vera e propria città nella città che guarda al futuro con una visione che coniuga l'aspetto scientifico, accademico e di cura dell'ambiente (MIND)", cfr. XIV premessa della convenzione attuativa (atto del 3 giugno 2020 rep. n. 4521/2281 a rogito Notaio Marco Ferrari);

- la zonizzazione impartita dal Piano di Governo del Territorio di Milano (approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 14 ottobre 2019) all'ambito "Stephenson", in parte in termini di ambito di Rigenerazione – Nodi di Interscambio e in parte di Piano Attuativo Obbligatorio;
 - l'Accordo di Programma Scali, sottoscritto nel 2017, che promuove tra gli interventi di potenziamento del sistema ferroviario del nodo di Milano, dettati all'art. 14 dell'Accordo stesso, la c.d. Circle Line e include la nuova fermata ferroviaria "Stephenson" e la nuova fermata Dergano o in alternativa la nuova fermata Istria oppure altra fermata sulla Cintura Nord, in subordine all'esito positivo dello studio di fattibilità tecnica e trasportistica sulla Cintura Nord;
- c) il Piano della Mobilità incluso nel PII MIND prevede – oltre ai servizi ferroviari già previsti nel Programma Regionale Mobilità e Trasporti, nel Piano Strategico della Città Metropolitana di Milano e nel Piano Urbano della Mobilità Sostenibile del Comune di Milano – anche l'introduzione della nuova fermata MIND – Merlata, stazione ulteriore rispetto alla fermata Stephenson, contemplata nell'Accordo di Programma Scali;
- d) Arexpo è la società istituita con Deliberazione della Giunta regionale del 31 maggio 2011, n. 1789 per, tra l'altro, acquisire e mettere a disposizione di Expo 2015 S.p.A. le aree funzionali alla realizzazione dell'Esposizione Universale registrata per il 2015, nonché valorizzare e riqualificare le aree del sito di Expo Milano 2015, dopo la conclusione di questo, privilegiando progetti miranti a realizzare una più elevata qualità del contesto sociale, economico e territoriale; con la conclusione di Expo Milano 2015, Arexpo, nell'ambito della propria attività di valorizzazione e rigenerazione immobiliare, ha svolto un complesso percorso tecnico, giuridico ed economico, prodromico alla valorizzazione e riqualificazione urbana del sito;
- e) nel contesto sopra delineato, Arexpo ha acquisito il ruolo di soggetto attuatore del programma integrato di intervento (PII) previsto dall'Accordo di programma approvato con D.P.G.R. del 4 agosto 2011 n. 7471 (il c.d. "PII MIND – Milano

Innovation District") per la disciplina dello sviluppo del Sito nella fase post Expo; il PII MIND è stato approvato il 31 gennaio 2020 da parte dei Comuni di Milano e di Rho e la relativa convenzione urbanistica (la "**Convenzione MIND**") è stata sottoscritta in data 3 giugno 2020 (rep. n. 4521/2281 a rogito Notaio Marco Ferrari);

- f) RFI, gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, è la società del Gruppo FSI cui sono affidate, ai sensi dell'Atto di Concessione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti la gestione in sicurezza della circolazione ferroviaria, il mantenimento in piena efficienza dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, la progettazione e realizzazione degli investimenti per il potenziamento dell'infrastruttura, la definizione dell'orario ferroviario, l'accessibilità delle stazioni e dei servizi in esse offerti alle imprese ferroviarie, ai viaggiatori e, in generale, a tutti gli utilizzatori secondo i principi e i valori di riferimento cui RFI ispira il proprio rapporto con i clienti e con il pubblico, l'assistenza in stazione alle Persone a Ridotta Mobilità in attuazione del Regolamento CE 1371/2007 su "Diritti e obblighi dei passeggeri del trasporto ferroviario";
- g) nell'ambito della propria mission aziendale è interesse di RFI attivare investimenti finalizzati all'incremento del numero di utenti del sistema ferroviario, anche attraverso la realizzazione di nuove fermate o stazioni, in grado di garantire alti livelli di connettività dell'offerta multimodale, che incentivino gli spostamenti con mezzi pubblici sul territorio, anche in chiave di sostenibilità ambientale;
- h) l'Accordo di Programma "Scali" per la trasformazione urbanistica delle aree ferroviarie dismesse e da dismettere site in comune di Milano in coerenza con il potenziamento del sistema ferroviario in ambito milanese, sottoscritto dal Gruppo FS, dal Comune di Milano e da Regione Lombardia il 23 giugno 2017, è teso a promuovere da un lato la trasformazione urbanistica degli ex Scali Ferroviari di Milano non più strumentali all'esercizio ferroviario, e dall'altro il potenziamento e la riqualificazione del sistema ferroviario in ambito milanese, del trasporto pubblico e della mobilità in generale da finanziare attraverso il reinvestimento di parte delle plusvalenze derivanti dalle operazioni di valorizzazione delle suddette aree;
- i) l'Accordo di Programma "Cascina Merlata" approvato con D.P.G.R. Lombardia n. 4299/2011 ed il successivo Atto Integrativo all'Accordo di Programma approvato con D.P.G.R. Lombardia n. 606/2017 prevedono interventi di potenziamento del sistema di trasporto pubblico e di mobilità nel quadrante nord-ovest dell'area metropolitana, attraverso l'utilizzo di risorse previste dalla Convenzione attuativa dell'omonimo PII, stipulata in data 3.11.2011, per un importo pari a 14 milioni di euro;

- j) lo sviluppo MIND è interessato dalla presenza di funzioni pubbliche e di interesse pubblico strategiche e attrattive, quali il nuovo Campus dell'Università degli Studi di Milano, lo Human Technopole e il nuovo polo ospedaliero dell'IRCSS Galeazzi;

premessato ulteriormente che

- k) i Collegi di Vigilanza degli Accordi di Programma Scali ed Expo, nella seduta congiunta del 13 dicembre 2018, hanno approvato il posizionamento della nuova fermata di Mind – Merlata all'intersezione con la passerella ciclopedonale di Expo (PEM) e hanno richiesto la predisposizione da parte di RFI di un parere di fattibilità tecnica della nuova fermata ferroviaria; RFI, mediante il parere espresso il 28 marzo 2019, ha confermato la fattibilità tecnico – trasportistica dal punto di vista infrastrutturale e del rispetto dei vincoli di segnalamento di una nuova fermata ferroviaria MIND – Merlata sui binari della linea Milano – Domodossola;
- l) in data 25 luglio 2019 Regione Lombardia, Comune di Milano, Arexpo e RFI hanno sottoscritto un Protocollo d'Intesa per la realizzazione delle nuove fermate ferroviarie MIND – Merlata e Stephenson (il “**Protocollo**”) finalizzato a *“realizzare un sistema di trasporto pubblico che garantisca l'accessibilità agli ambiti MIND e Stephenson, in modo adeguato alle esigenze di mobilità generate dalle trasformazioni urbanistiche di tali aree, attraverso un sistema di trasporto pubblico qualificato e indipendente rispetto al traffico privato, in particolare andando ad effettuare anche interventi sulla linea ferroviaria adiacente, consistenti nella realizzazione di due nuove fermate ferroviarie, una delle quali ad oggi denominata MILANO MIND Merlata – da realizzarsi in concomitanza con l'insediamento nell'area MIND del nuovo Campus dell'Università Statale di Milano – e un'altra ad oggi denominata Milano Stephenson – da realizzarsi in corrispondenza del nuovo Piano obbligatorio previsto dal PGT adottato – istituendo servizi di livello metropolitano”*;
- m) al fine di perseguire l'obiettivo di cui alla linea precedente, con il Protocollo, i soggetti sottoscrittori assumevano i seguenti impegni:
- RFI si impegnava a i) realizzare o a collaborare alla realizzazione delle due nuove fermate; ii) completare entro il 31 luglio 2019 lo studio tecnico e trasportistico di fattibilità della cintura Nord; iii) predisporre lo studio di fattibilità delle opere infrastrutturali necessarie per la realizzazione delle due nuove fermate; iv) predisporre il progetto di fattibilità economico e il progetto

definitivo della nuova fermata Stephenson; v) definire e implementare le soluzioni tecnologiche sulla rete che consentano a Regione di implementare i servizi ferroviari per entrambe le fermate; vi) richiedere l'inserimento del finanziamento per gli interventi tecnologici sulla rete di cui ai precedenti punti iii) e v) nell'ambito del Contratto di Programma; vii) ove la realizzazione di una delle due fermate si rivelasse non praticabile, individuare soluzioni alternative di equivalente efficacia e funzionalità, previo espletamento delle procedure previste nell'Accordo di Programma Scali, con particolare riferimento all'art. 15 del medesimo, relativo al sistema delle plusvalenze;

- Regione Lombardia si impegna a i) inserire nella programmazione la realizzazione delle infrastrutture ferroviarie oggetto del Protocollo e i relativi servizi ferroviari; ii) individuare le migliori soluzioni di sistema per gestire la nuova domanda di mobilità senza significative ripercussioni sui tempi di percorrenza e sulle strutture del Servizio Ferroviario Regionale; iii) valutare tutte le possibili soluzioni di accessibilità in sinergia con il più complessivo sistema del Servizio di Trasporto Pubblico Locale;
- ii Comune di Milano si impegna a i) coordinare l'inquadramento degli interventi per la realizzazione delle nuove fermate nell'ambito degli strumenti di programmazione negoziata che interessano il comparto di riferimento (Accordo di Programma Scali, Accordo di Programma Expo, Sviluppo dell'ambito Stephenson, Accordo di Programma Cascina Merlata), e ii) utilizzare (per gli studi di fattibilità, la progettazione e la realizzazione delle fermate) le risorse ancora disponibili o che si rendessero disponibili (es. oneri di urbanizzazione di nuovi piani attuativi) nell'ambito di detti strumenti;
- Arexpo si impegna a i) integrare, in aggiunta agli oneri di urbanizzazione previsti nell'ambito del PII Mind le risorse rese disponibili dal Comune per la realizzazione della fermata MIND – Merlata, nei limiti dell'importo come determinato all'esito dello studio di fattibilità delle opere infrastrutturali ferroviarie ai sensi delle convenzioni attuative dei PII MIND e Cascina Merlata; ii) predisporre – in coordinamento con gli operatori del PII Cascina Merlata e con RFI – i Progetti di fattibilità tecnico economica, definitivo ed esecutivo ai fini dell'approvazione e della procedura di affidamento per la realizzazione delle opere civili connesse alla fermata MIND Merlata e relativa viabilità di accesso.

- n) inoltre, i soggetti sottoscrittori hanno concordato all'art 8 n. 3 del Protocollo sulla necessità di definire testi convenzionali che esplicitino le attività e gli impegni dei soggetti interessati in vista della realizzazione delle nuove fermate;
- o) Arexpo, in attuazione degli impegni assunti con il Protocollo a seguito di procedura negoziata ai sensi degli artt. 114 e 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 1, comma 2, lett. b), del D.L. n. 76/2020 e s.m.i., in data 23 febbraio 2021, ha affidato al RTP 3TI Progetti Italia – Ingegneria Integrata S.p.A. (mandataria), Team Engineering S.p.A. e SIIP S.r.l. (mandanti) il Progetto di fattibilità tecnica ed economica ("**PFTE**") della fermata Mind-Merlata, comprensiva delle c.d. Opere Ferroviarie, della c.d. Rampa di accesso, nonché del c.d. Drop off, tutte come di seguito meglio definite e, nel complesso, la "**Fermata**"; Arexpo ha altresì affidato, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. n. 76/2020 e s.m.i., in data 3 settembre 2021, a PCQ Srl il servizio di verifica del suddetto PFTE ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- p) la progettazione della Fermata in questione è stata sviluppata sulla base degli studi effettuati da RFI di cui all'art. 3 del Protocollo, nonché delle Linee Guida progettuali definite da Arexpo in coordinamento con RFI, e allegate alla nota RFI prot. RFI-AD\A001\P\2020\0001316 del 25 novembre 2020;
- q) relativamente al suddetto Progetto di Fattibilità Tecnico Economica, con nota prot. RFI-AD\A0011\P\2021\0001517 del 5 Novembre 2021, RFI ha espresso parere tecnico favorevole accertando la conformità delle opere della nuova fermata MIND, comprensive delle modifiche all'infrastruttura ferroviaria esistente nel tratto compreso tra la stazione di Milano Certosa e la stazione di Rho, alle regole e norme tecniche stabilite da RFI, i presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo e la minimizzazione delle soggezioni per l'esercizio ferroviario, in coerenza con le "Linee Guida per la progettazione di fattibilità tecnico-economica" redatte congiuntamente da Arexpo e RFI;
- r) in data 16 dicembre 2021 in seguito all'iter di verifica della progettazione ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 50/2016, è stato concluso il PFTE della Fermata, trasmesso in pari data da Arexpo a RFI con pec prot. AREXPO.2021.0005026, e approvato da Arexpo con propria determina in data 18 gennaio 2022;
- s) con comunicazione prot. AREXPO 2021.0003913_del 17 09 2021 Arexpo ha proposto a RFI di procedere con lo sviluppo della progettazione definitiva della Fermata tramite propri affidatari con rimborso dei costi da parte di Arexpo; con nota prot. RFI-

AD/A0011/P/2021/0001517_del 05 novembre 2021 RFI ha manifestato la disponibilità ad avviare lo sviluppo della progettazione definitiva della Fermata a sua cura e oneri a carico di Arexpo; Arexpo e RFI hanno quindi sottoscritto un Accordo Operativo in data 1° aprile 2022;

- t) In data 18 aprile 2023, con nota prot. RFI-AD.DST.IIA0011P20230001185, RFI ha trasmesso ad Arexpo il progetto definitivo della Fermata, per un valore complessivo di Quadro Tecnico Economico delle Opere Ferroviarie pari a circa 33 milioni di euro, sviluppato in coordinamento con Arexpo e in congruenza con le previsioni del PII di Cascina Merlata, ai fini dell'avvio del confronto sulle scelte tecniche e funzionali nell'ambito del Tavolo della Mobilità con Regione Lombardia e Comune di Milano;
- u) Con riferimento alla premessa g))g) RFI, a valle di approfondite analisi trasportistiche e tecnico-economiche del progetto, riconosce la valenza dell'investimento infrastrutturale relativo alla nuova fermata di Mind-Merlata che, rispondendo a una nuova domanda di trasporto che sarà generata dai nuovi insediamenti, sarà interessata da un traffico stimato di 12 milioni di utenti l'anno e che, pertanto, è coerente con il programma di investimento fissato dal Contratto di Programma MIT-RFI;

premessato infine che

- v) In data 19 Luglio 2023 il Collegio di Vigilanza dell'Accordo di Programma Cascina Merlata, richiamati i contenuti dell'art. 6.2.8 della Convenzione attuativa del P.I.I. "Cascina Merlata" – stipulata in data 3 novembre 2011 e, successivamente, integrata e modificata con Atto aggiuntivo sottoscritto in data 2 agosto 2017 – il quale impegna il Soggetto attuatore al versamento di un contributo per complessivi 14,0 Mln di Euro, destinati alla realizzazione di nuovi interventi per il potenziamento del sistema di trasporto pubblico e di mobilità del settore nord-ovest di Milano al servizio e connessi all'area di "Cascina Merlata", di livello urbano ed extraurbano, ha disposto di *"autorizzare la spesa di Euro 10.000.000,00 per la realizzazione della nuova Stazione ferroviaria MIND-Merlata a valere sul complessivo contributo di 14,0 Mln di Euro dovuto dal Soggetto attuatore del P.I.I. "Cascina Merlata", ai sensi dell'art. 6.2.8 della Convenzione attuativa vigente, per interventi di potenziamento del sistema di trasporto pubblico del nord-ovest di Milano al servizio e connessi all'area di Cascina Merlata, di livello urbano ed extraurbano, autorizzando allo scopo il Comune di Milano a procedere al versamento della somma a favore del*

Soggetto che realizzerà le Opere Ferroviarie, nei tempi e nei modi che verranno stabiliti attraverso apposita Convenzione tra le parti coinvolte (Regione Lombardia, Comune di Milano, AREXPO e RFI)";

- w) Il Comune di Milano ha avviato la procedura volta al versamento, da parte del Soggetto attuatore del P.I.I. "Cascina Merlata", della somma dovuta ai sensi dell'art. 6.2.8 della Convenzione attuativa vigente al fine di dare esecuzione a quanto disposto Collegio di Vigilanza dell'Accordo di Programma Cascina Merlata in data 19 luglio 2023;
- x) ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 8 agosto 2022 n. 17 e delle D.G.R. attuative n. XI/7228 del 24 ottobre 2022 e n. XII/1671 del 28 dicembre 2023, Regione ha riconosciuto ad Arexpo un contributo in conto capitale di euro 160.000.000 a sostegno della realizzazione delle opere pubbliche previste nel progetto MIND - Milano Innovation District.
- y) In data _____ con Delibera di Giunta Comunale n. __ sono state approvate le linee di indirizzo per _____

Tutto ciò premesso, da ritenere parte integrante e sostanziale del presente atto, in attuazione dell'art. 8 n. 3 del Protocollo, le Parti, con la presente Convenzione, intendono disciplinare, meglio declinandole, le attività e gli impegni che ciascuna Parte si assume con riferimento alla realizzazione e messa in esercizio della Fermata

Per quanto di competenza

convengono e stipulano quanto segue

Articolo 1 – Oggetto della Convenzione

1. La presente convenzione (la "**Convenzione**") è volta a disciplinare, meglio declinandole, le attività e gli impegni che ciascuna Parte si assume con riferimento alla realizzazione e messa in esercizio della Fermata;
2. Le parti convengono sull'assetto delle opere della Fermata, così come configurate nel Progetto Definitivo, e come rappresentate nell'elaborato grafico allegato alla presente Convenzione sotto la lettera **A**, che si compone complessivamente delle seguenti opere e interventi:

Ambito 1: Fermata Ferroviaria:

- i. adeguamento dei binari pari e dispari dell'esistente linea Milano-Varese, per il tratto necessario all'inserimento, tra i due suddetti binari, della banchina (la "**Banchina**") della nuova Fermata, su area di proprietà di RFI. Tale banchina si estenderà per una lunghezza di 250 m e sarà coperta da una pensilina ferroviaria ("**Pensilina Ferroviaria**"), che andrà a coprire le scale mobili, le scale fisse e gli ascensori oltre che le zone di attesa della banchina, indicate in tinta arancione nell'elaborato grafico allegato A sotto il numero **1.i**);
- ii. gli elementi connettivi verticali quali scale fisse, ascensori e le scale mobili di collegamento tra la banchina e la Passerella esistente "MIC – MIND Cascina Merlata" ("**Sistemi di Risalita**"), compresi gli interventi necessari all'innesto delle nuove opere all'esistente Passerella MIC, su area di proprietà di RFI, finalizzati a garantire i corretti flussi di accesso alla Fermata, indicativamente rappresentati in tinta arancione nell'elaborato grafico allegato A sotto il numero **1.ii**);
- iii. il Fabbricato Viaggiatori (il "**Fabbricato Viaggiatori**"), con spazi destinati alle funzioni di atrio/attesa, con servizi dedicati ai viaggiatori e spazi destinati ad ospitare la velostazione, compresi gli interventi necessari all'innesto delle nuove opere all'esistente Passerella MIC, da realizzarsi sull'area che Arexpo si è impegnata, in forza della Convenzione MIND di cui alla premessa e), a cedere al Comune di Milano e che sarà poi ceduta a RFI in forza della presente Convenzione, così come meglio specificato al successivo art. 4, indicativamente rappresentato in tinta arancione nell'elaborato grafico allegato A sotto il numero **1.iii**).

Ambito 2: Opere di connessione alla Fermata:

- iv. completamento del sistema di accessibilità nord-sud mediante una nuova rampa ciclabile collegata alla Passerella MIC, comprensiva di opere di connessione alla Passerella medesima e di sbarco lato MIND (la "**Rampa**"), indicativamente rappresentata in tinta gialla nell'elaborato grafico allegato A sotto il numero **2**).

Ambito 3: Opere funzionali alla Fermata ma escluse dal progetto:

- v. adeguamento funzionale della Passerella esistente "MIC – MIND Cascina Merlata" sovrappassante le linee ferroviarie Milano-Varese, Milano-Novara e la linea AV/AC Milano-Torino, realizzata per l'Expo Milano 2015 (la "**Passerella**"), ad oggi di proprietà di Arexpo, indicativamente rappresentata in tinta grigia con retino giallo nell'elaborato grafico allegato A sotto il numero **3.i**);

vi. realizzazione dell'area dedicata al drop-off taxi e ai parcheggi, inclusi quelli destinati alle persone a mobilità ridotta, e comunque funzionali alla Fermata (il "**Drop-off**"), in prossimità del Fabbricato Viaggiatori, indicativamente rappresentata in tinta azzurra nell'elaborato grafico allegato A sotto il numero **3.ii**). Gli interventi relativi al Drop-off, già inclusi nel PFTE della Fermata, sono in seguito stati stralciati dal Progetto Definitivo e verranno integrati negli interventi di adeguamento del c.d. "loop perimetrale sud", già previsti, quali opere di urbanizzazione primaria di completamento del PII MIND a carico di Arexpo, in altro procedimento.

3. Nell'ambito delle opere afferenti della Fermata, sono inclusi i seguenti manufatti che costituiscono urbanizzazioni esistenti o di completamento del PII MIND (le "**Opere di Urbanizzazione**"), oggetto di futura cessione da Arexpo al Comune di Milano, ai sensi degli artt. 3 e 9 della citata Convenzione MIND:

a) la nuova Rampa ciclabile (n. 2);

b) la Passerella MIC esistente come riqualificata per la riattivazione all'esercizio della stessa (n. 3.i);

c) il Drop-off (n. 3.ii);

La realizzazione delle Opere di Urbanizzazione, come descritte al punto precedente, concorre all'assolvimento degli obblighi urbanizzativi del PII MIND, con specifica che la Passerella MIC esistente, come riqualificata, verrà ceduta a scomputo degli oneri di urbanizzazione del PII MIND, mentre la Rampa ciclabile potrà essere finanziata qualora non a scomputo oneri di urbanizzazione, con risorse regionali come da premessa x), e anch'essa sarà ceduta al Comune di Milano.

4. Resta inteso che le opere della Fermata Ferroviaria (Ambito 1) non costituiscono opere di urbanizzazione.

Articolo 2 – Soggetti Attuatori

1. **RFI** assume il ruolo di soggetto attuatore delle Opere della **Fermata Ferroviaria** (Ambito 1) che insistono su aree di proprietà di RFI o che comunque sono promesse in proprietà a RFI ai sensi della presente Convenzione; dunque, è il soggetto responsabile dell'esecuzione delle Opere Ferroviarie stesse. Detta attività sarà affidata da RFI ad un operatore economico terzo selezionato nel rispetto della disciplina vigente sui contratti pubblici.

2. **Arexpo** assume il ruolo di soggetto attuatore delle **Opere di connessione alla Fermata (Ambito 2)** e delle **Opere funzionali alla Fermata ma escluse dal progetto (Ambito 3)**, qualificabili come Opere di Urbanizzazione del PII MIND e, dunque, è il soggetto responsabile dell'esecuzione delle opere stesse. L'attività sarà affidata da Arexpo ad un operatore economico terzo selezionato nel rispetto della disciplina vigente sui contratti pubblici.
3. In alternativa a quanto precede - ferme restando le responsabilità in capo ad Arexpo di cui al comma 2 - RFI e Arexpo potranno concordare, mediante specifico accordo sottoscritto, che le attività di realizzazione delle **Opere di connessione alla Fermata (Ambito 2)**, in quanto strettamente connesse alle opere della Fermata Ferroviaria (Ambito 1) siano svolte da RFI, per tramite di un operatore economico terzo selezionato nel rispetto della disciplina vigente sui contratti pubblici e previa verifica con Regione e previa espressa comunicazione all'ufficio competente del Comune di Milano.

Articolo 3 – Finanziamento della Fermata (Ambito 1, Ambito 2 e Ambito 3)

1. La progettazione complessiva delle opere della Fermata Ferroviaria (Ambito 1) e della Rampa (Ambito 2) è stata finanziata da Arexpo per:
 - a) l'importo di 114.791,54 €, oltre IVA e oneri fiscali, per la progettazione di fattibilità tecnico economica delle opere della Fermata Ferroviaria e della Rampa, e per la connessa attività di verifica preventiva alla progettazione;
 - b) l'importo attualmente stimato in 1.048.787,57 €, oltre IVA, per la progettazione definitiva delle opere della Fermata Ferroviaria e della Rampa e per la connessa attività di verifica preventiva della progettazione svolta da RFI, in forza dell'Accordo di cui alla premessa.
2. Il valore della progettazione definitiva delle opere della Fermata Ferroviaria e della Rampa, inizialmente fissato dall'Accordo di cui alla premessa q) pari a 738.317 € a carico di AREXPO, si intende aggiornato con questa Convenzione ed esteso fino alla somma di cui al precedente comma 1.b. in ragione del nuovo preventivo dei costi.
3. Il finanziamento per la realizzazione della Fermata è assicurato nel seguente modo:
 - a) la realizzazione delle Opere di Urbanizzazione del PII MIND, di cui all'art. 1, comma 3, è finanziata da Arexpo con risorse proprie, ai fini dello scomputo degli oneri di urbanizzazione relativi agli interventi previsti dal PII MIND e comunque subordinatamente all'asseverazione tecnica ed economica da parte dei

competenti uffici del Comune di Milano e, relativamente all'ambito 2 - rampa ciclabile - , con risorse regionali nel rispetto di quanto previsto dalla Delibera di Giunta Regionale n.1671/2023 e solo nel caso in cui la rampa non sia a scomputo degli oneri di urbanizzazione relativi agli interventi previsti nel PII MIND.

- b) Per le opere della Fermata Ferroviaria (Ambito 1) il costo complessivo è di € 33.500.000, di cui:
- i. € 10.000.000 a carico del Comune di Milano, in forza di quanto assunto in data 19 Luglio 2023 dal Collegio di Vigilanza dell'Accordo di Programma Cascina Merlata, meglio dettagliato alla premessa v), e in data [#] dalla Giunta del Comune di Milano che con Delibera n. [#] ha dato atto della copertura economica di tale spesa;
 - ii. € 23.500.000, finanziamento proveniente dal Contratto di Programma Investimenti tra MIT e RFI relativo ai City Hub e alle linee metropolitane per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 1 secondo la ripartizione riportata in Allegato A, ovvero le attività di cui all'art.1 comma 2 i-ii-iii;
4. Eventuali maggiori oneri economici afferenti alla completa realizzazione e funzionalità dell'opera saranno oggetto di successivo accordo tra le Parti-senza che ciò comporti ulteriori spese per il Comune di Milano.
5. La quota a carico del Comune di Milano, per un importo pari a € 10.000.000, sarà trasferita a RFI, entro 60 giorni dalla comunicazione dello stato di avanzamento dei lavori pari al 70% delle opere in esecuzione dell'Ambito 1 (Fermata Ferroviaria). La somma sopra indicata erogata dal Comune a titolo di contributo al finanziamento dovrà essere accreditata a favore di RFI S.p.A. sul conto corrente bancario UNICREDITIT80 X 02008 05351 000500083572, con l'obbligo del contribuente di riportare nella causale del bonifico il numero di CODOP che le verrà assegnato e comunicato dopo la stipula.

Articolo 4 – Assetti proprietari, cessioni, oneri di gestione e manutenzione

1. Le Parti convengono che l'assetto proprietario finale dei manufatti che compongono la Fermata e delle aree su cui i manufatti insisteranno, sarà il seguente (v. elaborato grafico allegato A):
- a) le Opere di Urbanizzazione (Ambito 2 e 3) saranno di proprietà del Comune di Milano;

- b) la Banchina, i Sistemi di Risalita e la sovrastante Pensilina Ferroviaria (Ambito 1, Fermata Ferroviaria), da realizzarsi su area già di proprietà RFI, rimarranno di proprietà di quest'ultima;
 - c) Il Fabbricato Viaggiatori, inclusi i sistemi di accesso all'edificio e la velostazione, e il sedime occupato dal Fabbricato Viaggiatori (Ambito 1, Fermata Ferroviaria) saranno di proprietà di RFI, a seguito del perfezionamento della procedura di cessione meglio descritta nel successivo punto 2 lettera b.
2. Alla luce di quanto sopra, le Parti si obbligano a procedere alle seguenti cessioni per addivenire al futuro assetto proprietario complessivo, graficamente descritto nell'elaborato grafico allegato B:
- a) Arexpo, in forza della Convenzione urbanistica sottoscritta il 3 giugno 2020, cederà al Comune di Milano le Opere a scomputo identificate in tinta azzurra nell'allegato B, a seguito della completa realizzazione, collaudo e accatastamento delle opere stesse, conformemente alle previsioni della Convenzione MIND;
 - b) Arexpo, in forza della Convenzione urbanistica sottoscritta il 3 giugno 2020, cederà al Comune di Milano, l'area sulla quale sarà realizzato il Fabbricato Viaggiatori, (identificata in tratteggio rosa nell'allegato B). Successivamente all'anzidetta cessione e comunque prima dell'avvio dei lavori per la costruzione dell'Ambito 1, il Comune di Milano si impegna a cedere a RFI la predetta area con modalità da rimandare a successivo atto;
 - c) Le cessioni volte ai trasferimenti delle proprietà previste dovranno essere effettuate entro e non oltre le scadenze previste dalle tempistiche indicate nell'art. 10.
3. A seguito del collaudo finale gli obblighi relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere e dei manufatti di cui alla presente Convenzione ricadranno in capo ai legittimi proprietari così come meglio specificato al precedente comma 1, salvo quanto diversamente previsto dalla Convenzione del PII MIND relativamente alle Opere di Urbanizzazione della passerella MIC e della "rampa" ciclabile per le quali resterà a carico di AREXPO per 99 anni la manutenzione, ordinaria e straordinaria, la custodia ed il monitoraggio di adeguata funzionalità.

4. Con la presente Convenzione, le Parti si impegnano, per quanto di competenza e ove utile, a mettere gratuitamente a disposizione degli appaltatori le aree necessarie all'esecuzione dei lavori oggetto della Fermata e alle connesse esigenze di cantiere, precisando sin d'ora che gli appaltatori tanto delle Opere ferroviarie quanto delle Opere di Urbanizzazione, saranno individuati mediante le procedure all'uopo previste.
5. Nel caso in cui si dovesse rendere necessaria una diversa distribuzione degli obblighi manutentivi, le Parti rimandano per il relativo dettaglio ad apposita specifica Convenzione.
6. Le Parti danno atto che l'eventuale costituzione di nuove servitù aeree per le Opere di Urbanizzazione è da intendersi a titolo gratuito.

Articolo 5 –Progettazione e iter approvativo

1. Per l'Ambito 1 relativo alla Fermata Ferroviaria, il Progetto Definitivo, fermo quanto indicato alla premessa s) e all'art. 3.1, in ottemperanza all'Accordo AREXPO RFI del 1° aprile 2022, è stato redatto a cura di RFI e in conformità alla normativa applicabile, e sarà sottoposto ad approvazione mediante apposita Conferenza dei Servizi.
2. Conformemente alle previsioni della Convenzione MIND, i progetti definitivi delle Opere di Urbanizzazione (Ambito 2 e Ambito 3) saranno redatti, nel rispetto del cronoprogramma allegato C alla presente convenzione, a cura di Arexpo in coordinamento con RFI e in conformità alla normativa applicabile, e saranno inviati a Regione e presentati al Comune ai fini dell'approvazione degli stessi, prima dell'avvio dell'Iter per l'acquisizione del relativo titolo abilitativo mediante Conferenza di Servizi.

Articolo 6 – Impegni di RFI

1. RFI assume il ruolo di soggetto attuatore delle Opere Ferroviarie, e si obbliga a svolgere le funzioni di stazione appaltante per le opere relative agli interventi dell'Ambito 1, comprensive di tutte le attività da ciò derivanti ai sensi della disciplina *ratione temporis* vigente in materia, eventualmente ricorrendo a centrali di committenza o soggetti aggregati.
2. RFI, in termini generali si obbliga a garantire tutte le attività che afferiscono alla buona disciplina e rispetto delle normative ivi citate ed al buon andamento dell'appalto.

A tal fine, in aggiunta a quanto già specificamente previsto nella presente convenzione, RFI si impegna a:

- a) salvo il rispetto di quanto indicato al successivo punto b), dare avvio all'esecuzione delle opere di cui all'Ambito1 a seguito della cessione dell'area destinata ad accogliere il Fabbricato Viaggiatori e secondo il piano dei finanziamenti assicurati progressivamente nell'ambito del Contratto di Programma tra RFI e MIT, e relativi al quadro complessivo degli importi di cui all' art. 3;
- b) svolgere le attività di propria competenza nel rispetto delle tempistiche indicate nell'art. 10;
- c) fare quanto nella propria disponibilità per operare gli adeguamenti progettuali eventualmente richiesti in sede autorizzatoria da parte dei soggetti competenti;
- d) collaborare con Regione Lombardia affinché sia assicurata l'entrata in servizio della Fermata entro le tempistiche indicate nell'art. 10;
- e) individuare e implementare, di concerto con Regione Lombardia, le migliori soluzioni di sistema volte a garantire la sostenibilità nel lungo periodo dell'assegnazione della Fermata ai servizi suburbani di cui all'art. 9.1.c e a minimizzare le ripercussioni sulle strutture degli altri sistemi regionali e interregionali che condividono le medesime infrastrutture delle relazioni a servizio della Fermata;

Articolo 7 – Impegni di Arexpo

- 1. Arexpo assume il ruolo di soggetto attuatore delle Opere di Urbanizzazione, responsabile della progettazione ed esecuzione delle Opere di Urbanizzazione stesse, fatto salvo quanto previsto al comma 3 dell'articolo 2.
- 2. In particolare, in aggiunta a quanto già specificamente previsto nella presente Convenzione, Arexpo si impegna a:
 - a) rispettare, per quanto di competenza, le tempistiche indicate nell'art. 10;
 - b) mettere a disposizione e/o cedere le aree di cui all'art. 4 che precede;
 - c) garantire il coordinamento e l'inserimento della Fermata nel PII MIND;
 - d) collaborare con il Comune, RFI e Regione Lombardia nelle fasi di progettazione, autorizzazione ed esecuzione della Fermata;
 - e) a seguito del completamento delle Opere di Urbanizzazione e dei necessari collaudi, cedere le Opere medesime e le relative sole aree afferenti alle strutture, al Comune di Milano, secondo quanto previsto nella Convenzione MIND e a seguito di esatta identificazione catastale;

- f) Trasmettere tempestivamente alla Regione la documentazione indicata nell'allegato B alla D.G.R. n. XII/1671 del 28.12.2023;
- g) Trasmettere alla Regione i progetti relativi alla fermata secondo quanto previsto dall'Art.5.

Articolo 8 – Impegni del Comune di Milano

1. In aggiunta a quanto già specificamente previsto, Il Comune di Milano si impegna a:
 - a) rispettare, per quanto di competenza, le tempistiche indicate nell'art. 10;
 - b) finanziare le Opere Ferroviarie per un ammontare complessivo di euro 10.000.000, secondo quanto disposto dall'art. 3 che precede;
 - c) consentire a RFI l'esecuzione degli interventi sulle altre eventuali aree di proprietà comunale, rendendo disponibili le stesse ai soli fini di cantierizzazione delle opere per tutta la durata dei lavori e in particolare gli interventi di cui all'art. 1 comma 2 (Ambito 1);
 - d) collaborare con Arexpo, RFI e Regione Lombardia nelle fasi di progettazione ed esecuzione della Fermata in coordinamento con l'attuazione del PII MIND;
 - e) verificare, in via generale, il coordinamento della progettazione e dell'esecuzione delle opere della Fermata con i nuovi sviluppi urbanistici del settore nord-ovest (PII MIND, PII Cascina Merlata, Nodo di Interscambio e Piano Attuativo Obbligatorio Stephenson, Accordo di Programma Scali e Fermata Stephenson);
 - f) subentrare negli obblighi previsti dalla convenzione attualmente in capo ad AREXPO – rubrica n.25 del 2015 – e negoziare con RFI eventuali atti integrativi a tale convenzione dovuti alle modifiche che interverranno, per regolamentare il consenso ad interferire tramite la Passerella sovrappassante le linee ferroviarie Milano Porta Garibaldi- Rho, la linea Milano Centrale-Rho e la linea Torino -Milano AV/AC, con effetto a decorrere dalla data di efficacia della cessione della relativa proprietà.
 - g) convocare periodicamente il Tavolo permanente della mobilità del PII MIND, nell'ambito del quale verrà svolto il monitoraggio dell'avanzamento delle opere di cui alla presente convenzione;

- h) cedere – prima dell'avvio dei lavori - a RFI, al ricorrere delle condizioni meglio esplicitate negli artt. 1 e 4, l'area destinata ad accogliere il Fabbricato Viaggiatori, come meglio precisato al precedente art. 4.2.b.

Articolo 9 – Impegni di Regione Lombardia

1. Regione Lombardia, oltre a quanto già specificamente previsto nella presente convenzione, si impegna a:
 - a) rispettare, per quanto di competenza, le tempistiche indicate nell'art. 10;
 - b) istruire e operare, quanto più celermente possibile, le determinazioni di competenza anche relative alla realizzazione della nuova Fermata;
 - c) procedere all'attivazione del servizio a seguito dei rilasci infrastrutturali necessari per gestire i servizi e in tempi compatibili con l'apertura del nuovo campus dell'Università degli Studi di Milano e comunque, mediante l'attivazione dei seguenti provvedimenti o nuove linee di servizi:
 - attivazione del servizio viaggiatori sui servizi delle linee già esistenti S5, S6 e S11, contestuale alla messa in esercizio della nuova Fermata;
 - attivazione delle linee S14 ed S15, comprensive del servizio viaggiatori alla nuova Fermata, contestuale all'attivazione del quadruplicamento Rho – Parabiago sulla linea Sempione, relativi attestamenti e dello scavalco di Rho sulla linea Torino;
 - d) individuare e implementare, di concerto con RFI, le migliori soluzioni di sistema volte a garantire la sostenibilità nel lungo periodo dell'assegnazione della Fermata ai servizi suburbani di cui alla precedente lettera c) e a minimizzare di ripercussioni sulle strutture degli altri sistemi regionali e interregionali che condividono le medesime infrastrutture delle relazioni a servizio della Fermata;
 - e) Verificare tempestivamente la documentazione trasmessa da AREXPO, Secondo le modalità previste dall'allegato B della DGR n. XII/1671 del 28 dicembre 2023, di cui alla premessa X);

Articolo 10 – Tempi

1. Le Parti si impegnano a fare quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi di cui alla presente Convenzione al fine di completare la nuova fermata secondo il cronoprogramma delle attività Allegato C, anche in considerazione delle tempistiche previste per l'attivazione del Campus scientifico dell'Università Statale di Milano all'interno di MIND. Il monitoraggio dell'avanzamento dell'attuazione delle opere oggetto della presente convenzione verrà svolto nell'ambito del Tavolo della mobilità permanente del PII MIND, convocato con cadenza periodica e coordinato dal Comune di Milano.

Articolo 11 - Disposizioni varie

1. Limitatamente alle Opere previste nella presente Convenzione, per quanto non espressamente previsto e disciplinato nella presente convenzione trovano applicazione le previsioni di cui agli artt. 10 e 11 della Convenzione MIND a cui, per completezza, si rimanda.

Articolo 12 - Durata, recesso e risoluzione

1. La presente Convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione e fino alla conclusione di tutte le attività qui previste.

2. Le Parti possono recedere dal presente accordo mediante comunicazione scritta da notificare con preavviso di almeno 90 giorni mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento alle altre Parti, al venir meno delle condizioni presupposte e rappresentate nel presente Accordo sempreché la presente convenzione non abbia avuto un principio di esecuzione

Articolo 13 - Privacy e trattamento dati

1. Finalità del trattamento e base giuridica.

Nel corso dello svolgimento delle attività connesse alla formalizzazione ed alla successiva attuazione del presente Accordo, ciascuna delle Parti tratterà dati personali riferibili a dipendenti, amministratori, rappresentanti e/o collaboratori dell'altra Parte, motivo per il quale ciascuna di esse si impegna a procedere al trattamento di tali dati personali in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento EU 679/2016 e al D. Lgs. 196/2003, così come modificato dal D. Lgs. 101/2018, in materia di protezione dei dati personali, nonché a tutte le norme di legge di volta in volta applicabili.

Le Parti si impegnano a condurre le attività di trattamento di dati personali sulla base dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza degli interessati, e solo ed

esclusivamente per le finalità di formalizzazione ed alla successiva attuazione del presente Accordo (Base giuridica: Contrattuale), nonché degli eventuali obblighi di legge (Base giuridica: Legale).

2. Tipologie di dati personali

I dati personali raccolti nell'ambito delle fasi di formalizzazione e successiva attuazione del presente Accordo rientrano nelle seguenti categorie:

Dati Comuni acquisiti direttamente presso le Parti: dati anagrafici, codice di identificazione fiscale (di dipendenti, amministratori, rappresentanti e/o collaboratori), dati di contatto (PEC, e-mail, contatti telefonici).

I predetti dati saranno trattati con supporti informatici e cartacei in modo da garantire idonee misure di sicurezza e riservatezza.

3. Dati di contatto

Per RFI:

Titolare del Trattamento è Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., rappresentata dall'Amministratore Delegato, contattabile all'indirizzo mail titolaretrattamento@rfi.it, con sede legale in Piazza della Croce Rossa, 1 Roma.

Il Data Protection Officer è contattabile all'indirizzo mail protezionedati@fsitaliane.it.

Titolare del Trattamento è il Comune di Milano, i dati di contatto del Titolare del Trattamento sono disponibili sul sito www.comune.milano.it nella sezione "Responsabile della Protezione Dati - DPO" delle pagine di Amministrazione Trasparente.

Il Data Protection Officer è contattabile all'indirizzo mail dpo@comune.milano.it.

Titolare del Trattamento è Arexpo S.p.A., nella persona dell'Amministratore delegato pro tempore _____, contattabile, tramite il suo delegato _____, all'indirizzo mail _____, con sede legale a Milano, Via Belgioioso n. 171. Il Referente Data Protection è contattabile all'indirizzo mail _____.

Titolare del Trattamento è Regione Lombardia, con sede legale piazza Città di Lombardia, 1, 2014 Milano contattabile all'indirizzo ricercainnovazione@pec.regione.lombardia.it il

responsabile della protezione dei dati è contattabile all'indirizzo mail rpd@regione.lombardia.it.

4. Conservazione dei dati

I dati personali raccolti nell'ambito di cui al presente Accordo saranno trattati da ciascuna delle Parti limitatamente al periodo di tempo necessario al perseguimento delle finalità di cui sopra. Nel caso in cui esigenze di tipo contabile/amministrativo ne richiedano la conservazione per periodi più estesi, gli stessi saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a 10 anni dal termine di scadenza del presente Accordo.

5. Diritti degli Interessati

Il Regolamento EU 679/2016 (artt. da 15 a 23) conferisce agli interessati l'esercizio di specifici diritti. In particolare, in relazione al trattamento dei propri dati personali, gli interessati hanno diritto di chiedere l'accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, l'opposizione e la portabilità; inoltre possono proporre reclamo, nei confronti dell'Autorità di Controllo, che in Italia è il Garante per la Protezione dei Dati Personali. A tal proposito, ciascuna delle Parti si impegna a garantire l'esercizio di tali diritti da parte degli interessati. Dichiara, inoltre, espressamente di aver debitamente informato i propri dipendenti e/o collaboratori ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento EU 679/2016.

Articolo 14 - Riservatezza

Al fine di tutelare l'immagine e la reputazione delle Parti, le stesse si impegnano a concordare preventivamente le eventuali modalità di comunicazione, promozione e diffusione (conferenze/comunicati stampa, eventi etc.) dei contenuti della presente Convenzione, assicurando che le stesse risultino in linea con le rispettive policy di comunicazione esterna e relazione con i media.

Articolo 15 - Cessione dell'Accordo

Ciascuna Parte non potrà cedere a terzi il presente Accordo senza il preventivo assenso scritto dell'altra Parte.

Articolo 16 - Spese

Il presente Accordo è da considerarsi preordinato alla trasformazione del territorio ai sensi dell'art. 20 della Legge n. 10 del 28 gennaio 1977; pertanto il medesimo, nonché gli atti ad

esso esecutivi, sono soggetti ad imposta di registro fissa ed esenti da imposte ipotecarie e catastali.

L'imposta di registro dovuta è a carico esclusivo di Arexpo come pure l'imposta di bollo.

Articolo 17 - Legge applicabile e Foro competente

1. Il presente Accordo è soggetto alla Legge italiana. Qualunque controversia dovesse insorgere tra le Parti in ordine all'interpretazione e/o all'esecuzione dello stesso sarà sottoposta alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

2. Per quanto non disciplinato dal presente Accordo, le Parti si impegnano a collaborare e a negoziare in buona fede l'individuazione delle più opportune soluzioni, attenendosi alle linee direttive contenute nel presente Accordo, anche al fine di perseguire e attuare l'interesse pubblico sotteso alla realizzazione dell'Opera.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto si fa riferimento alla normativa vigente.

Articolo 18 - Comunicazioni e referenti

1. Tutte le comunicazioni relative all'esecuzione del presente Accordo dovranno essere effettuate mediante posta elettronica certificata, agli indirizzi di seguito indicati:

- a) quanto ad Arexpo: arexpo@pec.arexpo.it, all'attenzione di _____, in qualità di Direttore pro tempore della Direzione Sviluppo Immobiliare;
- b) quanto a RFI: rfi-ad.dst@pec.rfi.it, all'attenzione di _____, in qualità di Responsabile pro tempore Investimenti Stazioni Area Nord;
- c) quanto _____ al _____ Comune _____ di _____ Milano pianificazionetematicavalorizzazionearee@postacert.comune.milano.it, all'attenzione di _____, in qualità di Direttore pro tempore Area Pianificazione Attuativa 2;
- d) quanto alla Regione Lombardia al Direttore Generale pro tempore della Direzione Università, Ricerca, Innovazione.

Articolo 19 - Divieto di accordi incompatibili

Ciascuna Parte si obbliga a non sottoscrivere accordi con terze parti e a non porre in essere qualsiasi altra azione che risulti in contrasto o incompatibile con i propri obblighi derivanti dalla presente Convenzione.

Articolo 20 - (Codice Etico Modelli 231 Anti-Bribery Management System)

RFI gestisce i rapporti e gli affari, riferendosi ai principi contenuti nel Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, nel Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001 e s.m.i. di RFI ("Modello 231") e nella Policy Anticorruzione del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.

Il Comune di Milano, Arexpo e Regione Lombardia hanno adottato il Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza per il triennio 2022 - 2023 - 2024 (P.T.P.C.T.).

Ciascuna delle Parti dichiara e garantisce:

- a) di aver preso visione del Codice Etico di RFI ("Codice Etico") e dei piani triennali per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza per il triennio 2022 - 2023, pubblicati sui rispettivi siti internet, e di averne ben compresi i principi, i contenuti e le finalità.
- b) di aver preso visione dei rispettivi Modelli 231, disponibili sui rispettivi siti internet, e di averne ben compresi i principi, i contenuti e le finalità;

Le Parti dichiarano di prendere atto degli impegni assunti nei documenti specificati alle lett.

a) e b) del punto precedente e di impegnarsi, anche per i propri amministratori, sindaci, dipendenti, e/o collaboratori, ex art. 1381 c.c., al rispetto dei principi e delle previsioni ivi contenuti nonché di fare in modo che terze parti si informino a principi equivalenti a quelli adottati dalle stesse.

La violazione da parte delle Parti di uno qualsiasi dei principi e delle previsioni contenuti nel Codice Etico di RFI e/o nei piani triennali di prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza e/o nei rispettivi Modelli 231 nonché il mancato rispetto degli impegni di cui al presente articolo configurano un'ipotesi di risoluzione di diritto del presente Protocollo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del codice civile (Clausola risolutiva espressa), fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.

Fermo restando quanto sopra, resta inteso che le Parti dovranno manlevare sostanzialmente e processualmente e tenere indenne a prima richiesta e senza eccezioni le altre Parti e, per essa, i loro aventi causa, sindaci, amministratori, dipendenti e/o legali rappresentanti da qualsiasi pretesa, danno e/o richiesta, ivi inclusi i costi legali, che possa essere da terzi avanzata in relazione ad eventuali violazioni dei principi e delle previsioni: i) del Codice Etico di RFI e/o ii) dei piani triennali di prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza e/o (iii) dei rispettivi Modelli 231. Le Parti prendono atto che le segnalazioni

rilevanti ai sensi e per gli effetti dei rispettivi Modello 231, ivi incluso il Codice Etico, e ai fini anticorruzione, possono essere effettuate tramite le piattaforme dedicate, disponibili ai rispettivi indirizzi Internet.

Letto, confermato e sottoscritto

Comune di Milano

Regione Lombardia


Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.

Arexpo S.p.A.

Allegati:

- A. Aree oggetto di intervento
- B. Aree oggetto di successivi trasferimenti
- C. Cronoprogramma

ALLEGATO A) Aree oggetto di intervento (Art. 1 comma 3)



AMBITO 1 – Fermata Ferroviaria

- 1.i) Adeguamento dei binari pari e dispari della esistente linea Milano-Varese, banchina e pensilina ferroviaria su aree di proprietà RFI
- 1.ii) Sistemi di risalita dalla banchina alla Passerella esistente “MIC»
- 1.iii) Area di proprietà di Arexpo prevista in cessione al Comune di Milano e successivamente dal Comune di Milano a RFI per la realizzazione del Fabbricato viaggiatori.

AMBITO 2 – Opere di connessione alla Fermata


- 2) Rampa ciclabile*, opera prevista in cessione al Comune di Milano. Il regime giuridico delle aree su cui poggiano le parti strutturali, laddove non definito a livello di PII, verrà definito in sede di approvazione del progetto definitivo o di presa in carico dell’opera

AMBITO 3 – Opere funzionali alla Fermata ma escluse dal progetto

- 3.i) Passerella esistente «MIC – MIND Cascina Merlata», di proprietà Arexpo, di futura cessione al Comune di Milano, comprensiva dei lavori di adeguamento ai fini della sua riattivazione
- 3.ii) Drop-off taxi e parcheggi disabili, su area di proprietà di Arexpo prevista in cessione al Comune di Milano – incluso nel progetto delle opere di urbanizzazione primaria di completamento del PII MIND

* La conformazione della rampa ciclabile è da intendersi indicativa. La versione definitiva verrà approvata tramite apposita Conferenza di Servizi

ALLEGATO B) Aree e opere oggetto di successivi trasferimenti




Opera che Arexpo trasferirà al Comune di Milano in forza della Convenzione urbanistica del 3 giugno 2020

Area di proprietà Arexpo, all'interno della quale verranno cedute al Comune di Milano le porzioni interessate dalle opere strutturali della rampa ciclabile (prevista in cessione al Comune)

Area destinata al Fabbricato Viaggiatori, che, a seguito dell'approvazione del progetto definitivo e della relativa identificazione catastale, il Comune di Milano trasferirà a RFI (cfr art. 4.2.b)*


* L'esatta individuazione catastale avverrà successivamente all'approvazione del progetto definitivo delle opere ferroviarie

AMBITO 1 – FERMATA FERROVIARIA




*Interruzioni prolungate dell'esercizio dei binari della linea Milano-Varese (90 gg) in due estati successive

AMBITO 2 – OPERE DI CONNESSIONE ALLA FERMATA



AMBITO 3 – OPERE FUNZIONALI ALLA FERMATA MA ESCLUSE DAL PROGETTO



*In fase di progettazione esecutiva dovranno essere valutate le eventuali interferenze di cantiere con i lavori delle opere ferroviarie e di connessione (Ambiti 1 e 2)